

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 23/01/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato il 20.01.2012, anticipatamente estinto in corrispondenza della 11° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, il ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 1.434,91 per commissione di intermediazione, spese ed oneri assicurativi.

L'intermediario costituitosi eccepisce l'inadempimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. da parte del ricorrente, in quanto questi non ha allegato copia del conteggio estintivo del contratto di finanziamento oggetto di contestazione, tale per cui non sarebbe possibile la verifica dell'entità delle voci di costo. In merito alla richiesta di rimborso degli oneri commissionali, parte resistente asserisce che il conteggio estintivo è stato emesso in conformità alla legge e alla disposizioni contrattuali che regolamentano il finanziamento in esame. Quanto alle commissioni d'intermediazione, queste sarebbero *up-front* poiché le attività remunerate atterrebbero alla fase prodromica di stipula del finanziamento. Stesse considerazioni vengono svolte con riguardo alle spese di attivazione del finanziamento. In ordine alla richiesta di retrocessione degli oneri assicurativi, l'intermediario afferma che è già stata retrocessa al Cliente la somma pari a euro 197,43 secondo quanto previsto dalle CGA.

L'intermediario conclude chiedendo al Collegio di respingere il ricorso.

Con memoria di replica del 09.06.2019 il ricorrente insiste su quanto affermato in sede di ricorso in merito alla richiesta di retrocessione degli oneri commissionali e del premio assicurativo secondo il criterio del *pro-rata temporis*.

In ordine alla contestazione della resistente circa il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il ricorrente sottolinea che la mancanza del documento contenente il conteggio estintivo era già stata fatta notare in sede di reclamo. Infatti, chiedendo la somma corrispondente al *pro-rata temporis* degli oneri commissionali e del premio assicurativo, l'odierno ricorrente chiedeva altresì "che fossero detratti gli eventuali rimborsi effettuati in sede di conteggio estintivo". Tale domanda veniva riscontrata dall'odierno resistente che faceva riferimento alle decurtazioni del premio assicurativo in conteggio di estinzione per la somma di euro 197,43. Il ricorrente, peraltro, afferma di avere già richiesto all'intermediario il conteggio estintivo.

Con controrepliche del 03.07.2019, l'intermediario conferma quanto già affermato in sede di controdeduzioni e allega il conteggio estintivo da cui risulta il rimborso degli oneri assicurativi.

DIRITTO

Sulla richiesta di rigetto del ricorso per inadempimento dell'onere probatorio ex art.2697 c.c., occorre evidenziare che l'intermediario ha prodotto copia del conteggio estintivo dal quale trarre le informazioni necessarie alla quantificazione degli oneri del finanziamento. All'uopo si richiama quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n.7716/2017 allorquando si afferma che: *"Senza alcuna riserva è invece applicabile il principio di acquisizione processuale, in virtù del quale le prove prodotte da una parte (ad es. la banca) che non era tenuta a produrle, servono anche all'altra (il cliente) che aveva l'onere di fornirle (Cass.,19.4.2000, n. 5126; Cass., 3.5.1996, n. 4077). (...) Deve concludersi perciò che il ricorrente che non sia comunque riuscito a fornire la prova dei fatti (costitutivi) rilevanti e controversi posti a base della domanda, non può risultare vittorioso, sempreché alla carenza probatoria non abbia sopperito l'altra parte o non sia marginalmente applicabile a carico della resistente il criterio di vicinanza della prova, ove specificamente giustificato dalla ineguaglianza dei contendenti nelle "concrete" possibilità di accesso al documento (sul punto v. Collegio di Napoli, decisione n. 6597/13; Collegio di Roma, decisioni n. 7106/15 e n. 7139/15).*

Con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, sovviene il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia attengono le spese di attivazione e gli oneri assicurativi, mentre afferiscono a quelli *up-front* le commissioni corrisposte all'intermediario del credito.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", riferite alle commissioni intermediario del credito, per l'ammontare di euro 852,17. Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei costi *recurring* riguardanti le commissioni di attivazione per euro 303,75 e gli oneri assicurativi, al netto di quanto ricevuto, per euro 20,26.

Complessivamente spetta al ricorrente la somma di euro 1.176,18.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.176,18.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI